



REPUBBLICA ITALIANA 91/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **61192** del registro di segreteria, proposto da

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K, pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Giuseppina Giannico

(c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@

postacert.inps.gov.it); Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B, pec: antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di appello;

contro

omissis (c.f. *omissis*) nato a *omissis*, il *omissis* e residente in *omissis*, alla via *omissis* n. *omissis*, non costituito;

avverso

la sentenza n. 278/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, depositata in data 29 novembre 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Stefania Petrucci e l'avv. Lidia Carcavallo, per l'Inps parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 23 novembre 2023, l'Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il ricorso dell'odierno appellato volto al riscatto oneroso a fini pensionistici, ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, del servizio militare comunque prestato presso l'Arma dei Carabinieri dal 1° settembre 1982 al 31 dicembre 2004.

Con il primo motivo di gravame, l'Inps appellante si duole per

violazione degli articoli 1, comma 2 e 151 del d.lgs. n. 174/2016, per aver il Giudice di primo grado implicitamente riconosciuto la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.

Deduce, al riguardo, l'Istituto previdenziale appellante che la questione di giurisdizione può essere dedotta, per la prima volta, in sede di appello e che, nella fattispecie in esame, l'affermazione della giurisdizione ordinaria conseguirebbe alla avvenuta costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps poiché il trattamento pensionistico da erogare risulterebbe posto a totale carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e, neppure in parte, a carico dello Stato.

Con il secondo motivo di doglianza, l'Inps lamenta la violazione degli articoli 19 e 124 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, per aver il Giudice territoriale reputato sussistente il diritto al riscatto delle maggiorazioni.

Tale conclusione, secondo l'Istituto previdenziale, si porrebbe in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 11/2011 che precluderebbe il computo delle maggiorazioni del servizio e con la ulteriore sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/2011 ove l'espressione *"periodo di servizio prestato"*, contenuta nell'art. 124, comma 1, del citato d.P.R. n. 1092/1973, è stata intesa come *"servizio effettivo"* e non come *"servizio utile"*.

Aggiunge l'Inps appellante che: *"la circostanza che tali maggiorazioni*

siano acquisite a titolo oneroso non può certo mutarne la natura giuridica, trattandosi pur sempre di patrimonio contributivo valido unicamente alla formazione del servizio utile, e non anche di quello effettivo, e perciò non computabile in ambito AGO”.

In conclusione, l’Istituto previdenziale appellante chiede l’accoglimento del gravame.

All’udienza del 5 giugno 2025, l’Inps ha insistito per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio, rilevata la ritualità della notifica dell’atto di impugnazione e del conseguente decreto di fissazione dell’odierna udienza, dichiara la contumacia della parte appellata.

Sempre, in via preliminare, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Istituto previdenziale appellante con specifico motivo di gravame, stante l’implicito riconoscimento della giurisdizione contabile effettuato dalla sentenza impugnata che ha accolto il ricorso dell’odierno appellato.

Il codice di giustizia contabile, all’art. 15, comma 2, statuisce, infatti, che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione può essere rilevato, se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, abbia statuito sulla giurisdizione.

Ne consegue che, in sede gravame, a differenza dei giudizi di primo grado, il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalla parte con specifico motivo di impugnazione, come verificatosi nella fattispecie all'odierno esame, ove il Giudice territoriale, nel riconoscere il diritto del ricorrente al riscatto oneroso, a fini pensionistici, delle maggiorazioni previste dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 165/1997, ha implicitamente reputato sussistente la giurisdizione contabile.

Ad avviso del Collegio, l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall'Istituto previdenziale, si appalesa fondata.

Rammenta, al riguardo, il Collegio che, secondo il consolidato orientamento in materia, al Giudice contabile è devoluto l'intero rapporto pensionistico controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, in quanto identificativi della *causa petendi* e del *petitum* risultando il perimetro entro il quale la giurisdizione trova fondamento ed esercizio indubitabilmente esteso a tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea ad incidere sul trattamento di quiescenza (Sez. I App., sent. n. 82/2024, Sez. II App., sent. n. 86/2025).

Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni *"ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le*

controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. S.U., sent. n. 26252/2018).

Osserva, tuttavia, il Collegio che l'appellato risulta collocato, a domanda, in congedo, dall'Arma dei Carabinieri e senza diritto a pensione e che, pertanto, ha trovato applicazione l'art. 124, comma primo, del d.P.R. n. 1092/1973, abrogato dall'art. 12, comma 12 *undecies*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, per essere il citato decreto legge (31.07.2010) entrato in vigore successivamente alla data di congedo dell'appellato (31.12.2004) e che prevede che: *"qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato"*.

La contribuzione è stata, quindi, trasferita all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), come rilevabile dal decreto del Ministero della Difesa del 29 maggio 2007 ove è specificato che, all'appellato, è conferita *l'indennità una tantum* in luogo della pensione

e che, a suo favore, è costituita la posizione assicurativa, con versamento della relativa somma dalla sede Inpdap di Chieti alla sede Inps di Chieti.

Ne consegue che ogni controversia relativa al rapporto pensionistico instaurato ed amministrato dall'Inps mediante gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria deputata a conoscere delle pretese connesse al trattamento in questione (Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sent. n. 28/2020).

Il trattamento da erogare all'appellato risulta, infatti, gravare sul Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e non sullo Stato, con conseguente assenza di criteri di collegamento con la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti.

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il primo motivo di appello proposto dall'Inps e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice ordinario territorialmente competente, con le conseguenze prescritte dall'art. 17, comma 2, c.g.c.

Fissa, pertanto, il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza per l'eventuale riassunzione del giudizio innanzi al Giudice ordinario.

Attesa la natura processuale della pronuncia, il Collegio ritiene sussistano *ex art. 31, comma 3, c.g.c.*, le ragioni per disporre la

compensazione delle spese.

Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. **61192** del ruolo generale, previa dichiarazione di contumacia dell'appellato *omissis*, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il primo motivo di appello proposto da **INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti da declinare in favore del Giudice ordinario territorialmente competente, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Stefania Petrucci

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 08/07/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta